COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEI CONTRATTI

(approvato con deliberazioni consiliari n. 38 del 28.03.1992 e n. 78 del 10.06.1992)

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello Statuto, l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'ente.

CAPO I

ATTIVITA' PREPARATORIE

ART. 2

Attività istruttoria, preparatoria e prospettiva

- 1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
- 2. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3

Deliberazione a contrattare

- 1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il consiglio comunale o la giunta municipale delibera la stipula del contratto.
- 2. E' competenza della giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge 8.6.1990 n. 142 per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione o che, comunque, rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta o del segretario.
- 3. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa

all'affidamento in concessione dei pubblici servizi e all'affidamento di attività e servizi mediante concessioni spetta al consiglio comunale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze improvvise e, comunque, di durata non superiore ai tre mesi, nei quali provvede la giunta.

4. Competenze della Giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.

Art. 4

Forme di contrattazione

- 1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo II capo III, Sezione i del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello stato e successive modificazioni.
- 2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto-concorso o trattativa privata.

Art. 5

Pattuizioni generali

- 1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito.
- 2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
- 3. E' vietata la cessione del contratto.

Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche

1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolo generale per l'appalto di opere del Ministro dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e successive modificazioni, che non siano incompatibili con le norme di questo regolamento.

Art. 7

Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi

- 1. L'esecuzione delle opere in appalto nonchè le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:
- a) oggetto del contratto;
- b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di presentazione;
- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d) documenti che fanno parte integrante del contratto,
- e) cauzione d'importo pari a un valore ad 1/20 del valore della prestazione indicato nel negozio;
- f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
- h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- i) modalità per la definizione delle controversie

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici esercizi

- 1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art. 7, anche clausole che disciplinano:
- a) l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
- b) le modalità per il trasferimento al comune alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
- c) i casi di decadenza del concessionario;
- d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo alla concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
- f) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
- g) l'entità e il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
- h) le modalità di resa del servizio, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso.

Art. 9

Arbitrato

- 1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la risoluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.
- 2. Gli arbitri saranno nominati in numero di tre: uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

Clausole contrattuali predisposte

1. E' condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di avere esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

Art. 11

Responsabilità

- 1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitoli speciali, anche alla luce delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 gennaio 1991, ricadono sotto la responsabilità del Tecnico Comunale o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 gennaio 1991 attinenti al bando di gara, ricadono esclusivamente sul responsabile dell'ufficio contratti o sul Segretario Comunale o chi lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o vacanza.
- 3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sull'ufficio ragioneria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 12

Obbligo del contratto

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale costituisce contratto solo quando sia stato espressamente

precisato nel bando di gara.

CAPO II

STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 13

Forma dei contratti

- 1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56 lett. b) della legge 8 giugno 1990 n. 142:
- a) forma pubblica;
- b) forma pubblica amministrativa;
- c) scrittura privata;
- d) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro
- il limite di valore di L. 5.000.000;
- e) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.
- 2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:
- il contratto segua a trattativa privata giusta le previsioni contenute nell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
- si tratti di contratti di locazione attivi o passivi;
- oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

Art. 14

Stipulazione del contratto

1. Il responsabile che ha promosso la contrattazione, sentito il segretario comunale rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.

2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il responsabile del servizio provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori come previsto dal 2^{comma} dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687.

Art. 15

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongono diversamente.

Art. 16

Rogito

1. Il segretario dell'Ente roga nell'esclusivo interesse dell'Ente gli atti e contratti di cui all'art. 87, 1[^] comma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

TITOLO II^

PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

Art. 17

Ricerca del contraente

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato con osservanza anche delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 191, n. 55 per gli appalti dei lavori ivi indicati dall'art. 10.

Art. 18

Esclusione dalla contrattazione

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private che, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'ente, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti dell'Ente.

Art. 19

Pubblicità ed esito gare

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono di competenza del Segretario Comunale.

CAPO II

LICITAZIONE PRIVATA

Art. 20

Compilazione e custodia della scheda segreta

1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i limiti di minimo e massimo che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una commissione costituita dal Sindaco o dall'assessore delegato, dal responsabile del servizio e dal progettista interno.

Qualora l'approntamento del progetto sia stato commissionato dall'esterno, il terzo membro è costituito dal tecnico progettista.

- 2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle ventiquattro ore antecedenti a quella fissata per la tenuta dell'esperimento. Depositario della busta è il segretario dell'ente o funzionario da lui designato.
- 3. La busta sigillata è consegnata dal depositario al presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura

dell'esperimento.

Art. 21

Metodo della media mediata

- 1. Allorché la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, l'applicazione delle norme contenute nel 3^ comma del richiamato art. 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.
- 2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del 2° comma dello stesso art. 4.
- 3. Qualora siano mediate offerte tutte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.
- 4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:
- nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio;
- nel caso di media con segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;
- nel caso di media di segno negativo posta tra un'offerta di aumento e una offerta di ribaso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
- nel caso di media di segno positivo posta tra un'offerta di ribasso e un'offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
- nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno

negativo più vicina alla media;

- 5. Qualora siano state ammesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.
- 6. In presenza di due o più offerte di identico valore, l'aggiudicazione è effettuata mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio n. 827.

Art. 22

Offerte anomale

- 1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, la giunta su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977 n. 584 o dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, a seconda dell'importo dell'opera.
- 2. In relazione alla facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26 aprile 1989 n. 155, le procedure richiamate dal comma precedente non saranno applicate sino al permanere di siffatta facoltà, provvedendosi all'individuazione dell'offerta anomala ai sensi dello stesso articolo 2 bis.

Art. 23

Commissione di gara

1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gestito da una commissione composta dal Segretario Comunale, dal responsabile del servizio e funzionario amministrativo che provvede alla redazione del verbale; la presidenza della Commissione di gara spetta al segretario comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 (terzo comma) e 52 (terzo comma) della legge 8.6.1990, n. 142, nonchè

dell'art. 39, primo comma, lett. e) dello Statuto.

2. I componenti le commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.

Art. 24

Aggiudicazione con supero di spesa

1. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere sottoposto alla giunta perché decida sull'accettazione o meno della maggiore spesa.

CAPO III

APPALTO-CONCORSO

Art. 25

Elementi di valutazione preordinati

- 1. Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto concorso, devono essere indicati, nel capitolato speciale e nel bando di gara:
- tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita;
- la composizione per qualifiche della "commissione d'esame" costituita in maggioranza da qualificati tecnici interni ed esterni. Partecipano alla commissione il segretario comunale che la presiede, il responsabile apicale del settore che ha competenza sul servizio ed attività a cui è strumentale la progettata opera pubblica, due consiglieri comunali (di cui uno di minoranza) designato dal consiglio comunale.

2. Un funzionario designato dal segretario assiste ai lavori della commissione per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

Art. 26

Lavori della commissione

- 1. La commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.
- 2. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.
- 3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:
- la traduzione numerica dei requisiti presentati dei singoli elaborati;
- la tavola comparativa degli indici complessivi.

CAPO IV

TRATTATIVA PRIVATA

Art. 27

Trattativa privata mediante gara informale

- 1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno numero tre ditte.
- 2. La trattativa privata può esprimersi per lavori il cui ammontare non ecceda l'importo di L. 150 milioni per le opere

pubbliche e L. 80.000.000 per forniture di beni e servizi.

Art. 28

Procedimento

- 1. Se il valore del contratto supera quello indicato nell'articolo precedente, il ricorso alla trattativa privata è consentito quando:
- a) la licitazione o l'incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;
- b) si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
- c) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonchè la vendita di immobili sia con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e degli altri enti pubblici in genere;
- d) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili non permette di esperire la pubblica gara;
- e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contrato originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
- f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, semprechè il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente.

2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 3.

Art. 29

Composizione commissione di gara

- 1. La realizzazione di opere pubbliche e le forniture di beni e servizi con i metodi di cui al precedente articolo 27 è effettuata previa gara informale tenuta da una commissione composta come segue:
- a) Segretario Comunale che presiede;
- b) responsabile del servizio del settore che ha promosso il contratto con funzioni di segretario;
- 2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale da un funzionario designato dal segretario generale.

TITOLO III

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPO I

Art. 30

Procedure di aggiudicazione

- 1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al titolo II del presente regolamento;
- 2. E' consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 31.

Art. 31

Trattativa privata diretta

- 1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore solo quando:
- a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata;
- b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 38, 2° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti dalle pubbliche calamità;
- d) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

Art. 32

Commissione preposta all'aggiudicazione

- 1. La commissione preposta all'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi è composta nel modo seguente:
- segretario dell'Ente Presidente;
- responsabile dell'ufficio tecnico membro;
- funzionario amministrativo di grado più elevato con funzioni di verbalizzazione membro.

Art. 33

Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

- 1. Entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno, i responsabili dei settori interessati trasmettono all'ufficio acquisti e al magazziniere le previsioni dei fabbisogni per il semestre successivo per:
- a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
- b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attrezzature;

c) beni di magazzino per fabbisogni continui e ricorrenti.

Art. 34

Piani di acquisto dei fabbisogni ricorrenti programmabili

- 1. Entro i mesi di ottobre ed aprile, l'ufficio acquisti, coadiuvato dal magazziniere, predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi, anche alla luce delle presumibili giacenze.
- 2. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto alla giunta municipale per le determinazioni di competenza.
- 3. Il segretario comunale è responsabile delle procedure di fornitura conformi a quanto stabilito nel titolo II del presente regolamento.
- 4. I materiali acquistati sono dati in carico allo stesso ufficio acquisti ed al magazziniere.

Art. 35

Contabilizzazione e controllo

- 1. Viene istituito, presso l'ufficio acquisti e presso il magazzino, apposito registro in cui per ogni fornitura sono annotati gli estremi della delibera a contrattare, gli importi ordinati, il magazzino o servizio destinatario.
- 2. Ogni fornitura viene registrata in entrata e scaricata man mano che si verificano le consegne ai servizi interessati.

Art. 36

Verifica esecuzioni

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile dell'ufficio economato al momento della

consegna, salvo che per le particolari caratteristiche della merce non sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.

- 2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.
- 3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, esse devono essere contestati per iscritto al fornitore dal provveditorato, anche su segnalazione del servizio fruitore, non appena rilevati.

Art. 37

Verifica e liquidazione delle fatture

1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture al servizio competente allegando copia dell'ordinativo.

Per ogni fattura ricevuta il responsabile del servizio provvede ai seguenti adempimenti:

- a) controllo della sua corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
- b) accertamento dell'applicazione dei prezzi convenuti;
- c) verifica della regolarità dei conteggi e la corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
- d) applicazioni di eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni contrattualmente assunti;
- e) regolazione con i fornitori di ogni eventuale contestazione;
- f) certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dal responsabile del servizio provveditorato, dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti di liquidazione sopra previsti e determinazione dell'importo dovuto dall'ente;
- g) invio della fattura, entro 8 giorni dal ricevimento, al servizio ragioneria.

TITOLO IV

COLLAUDI

CAPO I

Art. 38

Collaudo

- 1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.
- 2. Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta Municipale e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti dell'ente o di altri enti territoriali.
- 3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.
- 4. Per lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per lavori di importo tra 150 e 1.000milioni di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato è in ogni caso, emesso non oltre due mesi dalla ultimazione dei lavori.
- 5. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
- 6. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 settembre 1976 n. 904.

Approvazione dell'atto di collaudo

- 1. Il responsabile del servizio, con propria determinazione, prende atto del collaudo o dell'atto di conformità.
- 2. Qualora l'atto di collaudo o di conformità contenga riserve da parte della ditta o determini una spesa complessiva superiore a quella finanziata, è sottoposta alla giunta municipale per l'approvazione.

Art. 40

Svincolo cauzione

1. Ai sensi dell'art.180 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297, mantenuto in vigore dall'art. 64 lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142 la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è della giunta.

TITOLO V

Art. 41

Le convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche previste dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni disciplinano gli aspetti indicati nel 4^ comma del citato art. 28 in conformità con lo schema approvato dal consiglio insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata. La deliberazione consiliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

TITOLO VI

Contratti di prestazione d'opera

- 1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro V del codice civile devono contenere:
- a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente;
- b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
- c) penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
- d) recesso automatico dell'ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
- e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
- f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
- g) il trattamento tributario del rapporto.
- 2. La stipula dei contratti di prestazione d'opera è fatta dal segretario generale.

TITOLO VIII

CAPO I

Art. 43

Generalità

1. I lavori ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 per loro natura possono farsi in economia

sono i seguenti:

- a) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni di immobili, di proprietà dell'amministrazione, con i relativi immobili, infissi ed accessori e pertinenze;
- b) lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
- c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- d) acquisto di mobilio d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
- e) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- f) materiale di consumo per il funzionamento delle macchine di cui al precedente punto e) e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature, comprese quelle elettroniche installate presso i vari uffici e spese per la loro manutenzione;
- g) riparazione anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori ma soltanto in via d'urgenza;
- h) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
- 2. Il limite di spesa per ogni lavoro o provvista di servizi di cui al presente articolo, è stabilito nella misura massima di lire trentamilioni.
- 3. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio considerato unitario, in più forniture lavori o servizi.

Art. 44

Amministrazione diretta

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori

ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con personale dell'amministrazione.

Art. 45

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

Art. 46

Modalità per l'affidamento

- 1. Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente articolo 43 devono essere richiesti preventivi in n. 3 ditte contenenti le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, penalità per inadempimenti e/o ritardi.
- 2. E' consentito, tuttavia il ricorso ad una sola ditta nel caso di particolare peculiarità dei lavori e servizi nonchè in quello di particolare urgenza quando l'importo della spesa non superi 8 (otto) milioni di lire.
- 3. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.
- 4. L'ordinazione dei lavori e dei servizi è effettuata con atto scritto del responsabile del servizio che ha promosso il conferimento a cottimo con la piena osservanza delle norme antimafia.
- 5. Quando l'assuntore sia inadempiente alle obbligazioni assunte e alle disposizioni di legge, per l'esecuzione in danno è prevista la rescissione della convenzione con semplice denuncia.

Art. 47

Modalità di pagamento

1. Le fatture e le note dei lavori e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del parere del responsabile del servizio che dà atto della regolare esecuzione dei lavori o servizi richiesti e dell'ammontare definitivo della spesa liquidabile.

TITOLO VIII

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

ALBO DEI FORNITORI

Art. 48

Istituzione dell'Albo

- 1. E' istituito presso l'ufficio competente l'albo dei fornitori.
- 2. L'iscrizione all'albo predetto è condizione necessaria per partecipare all'assegnazione delle forniture non soggette alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981 n. 113.

Art. 49

Istanza di iscrizione

- 1. Chiunque vi abbia interesse può presentare istanza per l'iscrizione nell'albo dei fornitori di questo Comune. La domanda dovrà a pena di inammissibilità contenere:
- a) la ragione sociale della ditta, società o impresa;
- b) le generalità del legale rappresentante;
- c) l'indicazione del domicilio legale;
- d) il codice fiscale e/o la partita I.V.A.;
- e) la fornitura o i servizi per i quali si chiede l'iscrizione;
- f) certificato di vigenza della società rilasciato dal tribunale civile e penale sezione società;

- g) atto costitutivo e statuto in copia autentica;
- h) certificato di iscrizione alla camera commercio, industria e agricoltura, e/o certificati di iscrizione al registro prefettizio per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

Tutti i documenti per i requisiti di ordine generale devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza.

Art. 50

Revisione dell'albo

- 1. L'Albo dei fornitori ha validità triennale ed è revisionato ogni anno. A tal fine le imprese iscritte sono invitate a documentare, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito, la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 49.
- 2. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla cancellazione dell'impresa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

Richiamo alla normativa vigente

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiama la normativa vigente in materia.

Art. 52

Foro competente

1. In tutti i contratti dovrà essere previsto che il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Abrogazione norme preesistenti

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti contrattuali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dallo Statuto.